

## Articolo 22

### Credito d'imposta formazione 4.0

All'articolo 22 viene ritoccata anche la disciplina del **bonus formazione 4.0**.

Nello specifico, al fine di **rendere più efficace il processo di trasformazioni tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese**, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta, previste dal c. 211, legge n. 160/2019, per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono **aumentate dal 50 al 70% per le piccole imprese e dal 40 al 50% per le medie imprese**, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.

Per i **progetti di formazione avviati successivamente all'entrata in vigore del decreto** che non soddisfino le predette condizioni, invece, le **misure del credito d'imposta sono diminuite al 40% per le piccole imprese e al 35% per le medie imprese**.